Supplemento ordinario n. 1 alla " Gazzetta Ufficiale " n. 77 del 30 marzo 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 30 marzo 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 25

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1984.

Procedure e modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1984.

Procedure e modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1984.

Procedure e modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1984.

Procedure e modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art. 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1984. — *Procedure e modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art.* 9 *della legge* 6 *ottobre* 1982, n. 752 . . . . . . *Pag.* 5

Allegato 1. — Schema di domanda di contributo . . . . » 7
Allegato 2. — Notizie sull'azienda . . . . » 7
Allegato 3. — Programma di ricerca . . . » 7
Allegato 4. — Criteri per la determinazione delle voci di spesa del programma di ricerca e sviluppo . . . . . » 8
Alegato 5. — Dati riassuntivi del programma . . . . . » 8
Allegato 6. — Documentazione da allegare alla domanda . . . . . . » 8
Allegato 7. — Rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del programma di ricerca e sviluppo . . . . . . » 9

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1984. — *Procedure e modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art.* 15 *della legge* 6 *ottobre* 1982, *n.* 752 . . . . *Pag.* 10

Allegato 1. — Schema di domanda di contributo . . . . » 11
Allegato 2. — Notizie sull'azienda » 12
Allegato 3. — Modello tipo di conto economico . . . . . » 12
Allegato 4. — Relazione tecnico-economico-finanziaria . . . . » 13
Allegato 5. — Documentazione da allegare alla domanda . . » 13

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1984. — *Procedure e modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art.* 14 *della legge* 6 *ottobre* 1982, n. 752 . *Pag.* 14

Allegato 1. — Schema di domanda di contributo . . » 16
Allegato 2. — Notizie sull'azienda » 16
Allegato 3. — Relazione tecnico-economico-finanziaria . . » 17
Allegato 4. — Documentazione da allegare alla domanda » 17

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1984. — *Procedure e modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art.* 17 *della legge* 6 *ottobre* 1982, *n.* 752 *Pag.* 17

Allegato 1. — Schema di domanda di contributo » 19
Allegato 2. — Notizie in generale » 20
Allegato 3. — Descrizione del programma di ricerca » 20
Allegato 4. — Documentazione da allegare alla domanda » 20
Allegato 5. — Rapporto tecnico » 20

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1984.

Procedure e modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, quale modificato dall'art. 3, comma quarto, della legge 15 giugno 1984, n. 246, concernente la concessione di contributi ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione a fronte di programmi di ricerca e di sviluppo giudicati idonei a conseguire un presumibile reperimento delle sostanze minerali di interesse nazionale quali individuate nella delibera CIPE dell'8 giugno 1983;

Visto l'art. 5, comma primo, della predetta legge n. 246, nel quale è previsto che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisca, con proprio decreto, le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi in parola;

Decreta:

Art. 1.
Presentazione della domanda

La domanda per l'ottenimento del contributo di cui all'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, deve essere presentata, in quadruplice esemplare, agli uffici minerari statali o regionali territorialmente competenti.

La domanda, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 1 al presente decreto, deve essere corredata del progetto tecnico-economico, delle notizie, delle dichiarazioni e dei documenti indicati negli allegati 2, 3, 4, 5 e 6.

Gli uffici minerari suddetti trasmettono immediatamente alla Direzione generale delle miniere due copie dell'istanza con i relativi allegati e successivamente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima, inviano un dettagliato rapporto con il proprio motivato parere sul progetto di ricerca.

Se il progetto di ricerca interessa il territorio di una delle regioni a statuto speciale o provincie autonome di Trento e Bolzano, l'ufficio minerario provvede inoltre a trasmettere copia dell'istanza e del successivo rapporto al competente organo regionale o provinciale.

Art. 2.
Provvedimento di concessione dell'agevolazione

Il contributo di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o, qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori, d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale o delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Il decreto indica la denominazione del programma, il titolo o i titoli minerari nel cui ambito esso sarà svolto, i minerali oggetto della ricerca, la durata dei lavori, i preventivi di massima delle spese ammissibili a contributo nonché la data d'inizio e la percentuale dell'intervento.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle sostenute da data non anteriore a quella della domanda.

Art. 3.
Obbligo di relazione

Entro il 30 gennaio di ciascun anno, il beneficiario del contributo inoltra al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite l'ufficio minerario territorialmente competente, una relazione tecnico-economica sull'attività di ricerca eseguita nell'anno precedente, secondo lo schema riportato nell'allegato 7 al presente decreto.

Entro sessanta giorni dalla data di ultimazione del programma indicata nel decreto di concessione del contributo, ovvero dalla conclusione delle ricerche qualora anteriore, il beneficiario presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite l'ufficio minerario competente:

a) una relazione tecnica sui lavori svolti e sui risultati ottenuti;

b) un rendiconto contabile riepilogativo delle spese e dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 4.
Anticipazione

Con lo stesso provvedimento di concessione del contributo o con successivo decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, su domanda e previa presentazione di idonea fidejussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al venti per cento delle quote annue del contributo, da recuperare con la stessa percentuale in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori.

La garanzia fidejussoria sarà pari all'importo dell'anticipazione maggiorato del quindici per cento e sarà prestata secondo le norme di legge.

Per le società controllate dall'E.N.I. o dall'I.R.I. è ammessa la fidejussione prestata dagli enti di appartenenza o da società finanziarie al cui capitale sociale gli enti stessi partecipano in misura non inferiore al cinquantuno per cento.

Qualora le spese effettivamente sostenute entro il 31 dicembre comportino un contributo per l'anno inferiore all'anticipazione erogata, il beneficiario deve rimborsare la differenza entro il 15 gennaio successivo con la maggiorazione di un interesse, decorrente dalla data del provvedimento di erogazione dell'anticipazione, pa-

ri al tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla stessa data del provvedimento.

A richiesta del beneficiario, l'importo della garanzia può essere di volta in volta ridotto in proporzione al totale dell'anticipazione ancora da recuperare.

Art. 5.
Revoca del provvedimento di concessione o cessazione dell'erogazione del contributo

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può revocare il decreto di concessione del contributo se l'interessato non provvede a presentare la prima richiesta di liquidazione entro dodici mesi dalla data del decreto medesimo, salvo che non venga accordata proroga su motivata domanda.

L'interruzione dei lavori che comporti l'abbandono del progetto di ricerca ammesso al contributo, deve essere preventivamente autorizzata dal Ministro, sentito il Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale o delle province autonome, su motivata domanda del soggetto beneficiario: in tal caso il Ministro dispone la cessazione della erogazione del contributo a decorrere dalla data di interruzione.

Qualora l'autorizzazione di cui al comma precedente non venga richiesta o non sia accordata, il Ministro dispone la revoca del provvedimento di concessione ed il soggetto beneficiario, entro il termine fissato nella richiesta ministeriale, è tenuto a rimborsare le aliquote di contributo già percepite, ciascuna maggiorata di un interesse, decorrente dalla data del provvedimento di liquidazione, pari al tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla stessa data.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti del soggetto beneficiario che non adempia agli obblighi previsti all'art. 3 del presente decreto.

Nei casi in cui il soggetto beneficiario cessi definitivamente ogni attività ovvero sia dichiarato fallito, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente dalla data di cessazione o di dichiarazione del fallimento.

La decadenza dal titolo minerario comminate nel corso dell'esecuzione del progetto di ricerca comporta la revoca del decreto di concessione del contributo ed il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto già percepito, maggiorato secondo le modalità già indicate.

Art. 6.
Variazione del programma

Il programma di ricerca deve essere attuato con le modalità e nei termini previsti nel decreto di concessione del contributo.

Variazioni del programma possono essere proposte dal soggetto beneficiario con apposita relazione tecnica illustrativa.

Le variazioni di mero ordine tecnico e che non comportino aumento della spesa annua prevista sono approvate dal dirigente dell'ufficio minerario competente, che ne dà notizia al Ministero; quelle invece che comportino una modifica sostanziale dei temi della ricerca e/o un aumento della spesa annua sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto.

Le variazioni al programma possono anche essere disposte con provvedimento motivato dal dirigente dell'ufficio minerario e dal Ministro, a seconda dei casi, ferma restando la spesa totale prevista.

Il soggetto beneficiario è tenuto ad attuare le variazioni disposte, a pena di decadenza dal contributo.

Nel caso poi che i risultati già conseguiti evidenzino l'inutilità della prosecuzione della ricerca, il Ministro dispone con provvedimento motivato, sentito l'interessato, il Consiglio superiore delle miniere o il competente organo della regione a statuto speciale o provincia autonoma, la cessazione dell'erogazione del contributo a partire dalla data del decreto medesimo.

Art. 7.
Richiesta di liquidazione

Il titolare del contributo può presentare domanda di liquidazione a stati di avanzamento trimestrali dei lavori, aventi scadenza al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

Se i lavori di ricerca ammessi a contributo hanno inizio nel corso di un trimestre, la prima richiesta di liquidazione non può essere presentata prima del termine del trimestre successivo.

Alla richiesta di liquidazione devono essere allegati:

1) un rendiconto contabile conforme all'allegato 4 al presente decreto;

2) un elenco delle fatture e degli altri titoli di pagamento, con l'indicazione per ciascuno di essi dell'oggetto della spesa, raggruppati secondo le classificazioni riportate nello stesso allegato 4. In luogo dell'elenco o ad integrazione dello stesso, possono essere allegati anche elaboratori meccanografici di contabilità industriale, purché contengano elementi idonei a determinare l'esatta natura ed imputazione delle spese.

Sia l'elenco che gli elaborati meccanografici devono riportare in calce la dichiarazione del legale rappresentante, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove esista, attestante che gli stessi si riferiscono effettivamente a spese sostenute per l'esecuzione del programma agevolato.

Il richiedente deve tenere a disposizione della commissione di cui all'art. 5 della legge n. 246/1984, per i previsti controlli, tutta la documentazione di spesa, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 8.
Controlli

Le erogazioni del contributo a stati di avanzamento dei lavori e a consuntivo sono subordinati alle risultanze delle verifiche e controlli da parte della Commissione di cui all'art. 5 della legge n. 246/1984.

La commissione accerta che i lavori, le opere e gli impianti, oggetto della richiesta di liquidazione, sono stati effettivamente realizzati, che gli stessi sono corrispondenti al piano tecnico-finanziario del progetto di ricerca approvato e che le relative spese sono congrue, curando il controllo delle fatture e degli altri titoli di spesa.

La commissione accerta inoltre l'efficienza e la funzionalità dei macchinari e degli impianti già installati e collaudati.

A conclusione delle verifiche e dei controlli, la commissione, entro il termine indicato nel decreto della sua costituzione, rimette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato circostanziata relazione, con la quale, dopo aver riferito sulle modalità seguite, si pronuncia sull'entità delle spese riconosciute ammissibili a contributo.

Art. 9.

Provvedimento di liquidazione

Il provvedimento di liquidazione del contributo spettante è emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base della relazione della commissione di cui al precedente art. 8 e nei limiti delle disponibilità di cassa nell'apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 10.

Restituzione di quanto non dovuto

Qualora, per qualsiasi causa, risulti che il contributo erogato debba essere restituito in tutto o in parte, il titolare del provvedimento agevolativo è tenuto al rimborso di quanto non dovuto con la maggiorazione e le modalità di cui al terzo comma del precedente art. 5.

Art. 11.

Versamento delle somme restituite

Le somme restituite affluiranno al capo 18 capitolo 3600 del bilancio dell'entrata dello Stato.

Art. 12.

Recupero dei contributi

Se la ricerca si conclude con esito positivo e dà luogo ad attività di produzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina le modalità di recupero dei contributi erogati, come disposto dagli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

I contributi da recuperare sono quelli relativi alla parte del programma di ricerca agevolato che si è conclusa con il rinvenimento produttivo.

Art. 13.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 61

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA DI CONTRIBUTO
(ex art. 9 della legge n. 752/1982)

(Data) . . . .

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - Via Molise n. 2 - ROMA.

La (Il) sottoscritt. . . . . (ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa codice fiscale) titolare del permesso di ricerca (concessione) denominat . . . . in comune di . . . . . provincia di . . . . . rilasciat.. con decreto ministeriale (D.D. o D.R.) . . . . . . per anni . . . scadenza il . . . . per minerali di . . . .

Chiede

ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 la concessione di un contributo a fronte di un progetto di ricerca e sviluppo comportante una spesa totale preventiva di L. . . . . . con inizio il . . . . e termine il . . . .

Fa presente che la spesa prevista si ripartisce in L. . . . per il 1984, in L. . . . . . . per il 1983, in L. . . . . . per il 1986.

Chiede

inoltre, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, la concessione e la liquidazione dell'anticipazione sulle spese previste ed ammesse al contributo sopra richiamato.

Alla presente domanda si allegano le notizie sull'azienda, il programma di ricerca, le dichiarazioni e i documenti richiesti.

Firma

. . . .

ALLEGATO 2

NOTIZIE SULL'AZIENDA

Capitale sociale e sua ripartizione;

Situazione patrimoniale;

Principali partecipazioni della richiedente (valori delle partecipazioni e settori di attività delle collegate);

Notizie in generale sull'attività nel settore minerario (ricerca, coltivazione e lavorazione di minerali con indicazioni sulla produzione e la vendita, immobilizzazioni tecniche, localizzazione dei titoli minerari, etc.);

Organizzazione e struttura dell'Azienda nel campo minerario;

Notizie in particolare su progetti di ricerca mineraria già conclusi o in corso;

Spese di ricerca mineraria nell'ultimo triennio.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI RICERCA

Titolo del programma;

Localizzazione dell'area della ricerca (elenco dei permessi di ricerca e concessioni di coltivazione con indicazione dei Comuni nei quali ciascuno di essi ricade);

Sintesi delle conoscenze minerarie note (ricerche e coltivazioni effettuate in passato o in corso, manifestazioni presenti, notizie storiche, etc.);

Descrizioni geostrutturali di dettaglio;

Descrizione delle ricerche (obiettivi, lavori programmati, tempi di esecuzione, prospettive di ritrovamento);

Data di inizio del programma;

Data prevista di ultimazione del programma;

Classificazione delle spese per voci di costo (1):

a) costo del personale . . . .
b) spese di direzione tecnica . . . .
c) commesse interne . . . .
d) attrezzature, strumentazione, macchinari e impianti
e) materiali (di acquisto, di consumo, etc.) . . . .

f) prestazioni di terzi . . . .

g) missioni e viaggi . . . . . .

Totale *A*) .

h) recuperi (a detrarre per rientri) .

Totale *B* = (*A* — *h*) . . . . .

Classificazione delle spese per tipo di lavoro:

a) studi e rilievi di dettaglio geominerari, topografici, geofisici e geochimici;

b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;

c) opere stradali, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti l'attività di ricerca;

d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduzione dell'acqua, di ventilazione e simili; per dette opere deve essere precisato se trattasi di nuovi investimenti ovvero di ampliamenti o ammodernamenti di infrastrutture preesistenti;

e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria (es. operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio, etc.);

Elaborati grafici.

I motivi che giustificano le spese esposte nella classificazione per tipo di lavoro debbono essere chiaramente evidenziati nella parte descrittiva del programma.

Le spese, come indicate nelle due classificazioni sopradette, debbono essere suddivise per anno solare, con inizio non anteriore alla data della domanda di contributo.

(1) Nell'allegato 4 si forniscono elementi per valutare le singole voci.

ALLEGATO 4

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE VOCI DI SPESA DEL PROGRAMMA DI RICERCA E SVILUPPO

a) *Costo del personale* - Sarà determinato in base alle ore lavorative effettivamente prestate e valutate al costo industriale.

b) *Spese di direzione tecnica* - Riguardano le sole spese generali per la funzionalità organizzativa (ad es. attività direzionale, contabilità di cantiere, etc.). Sono da suddividere, qualora ricorrano le condizioni, in costi sopportati nel luogo ove si svolge la ricerca e costi sopportati in altre sedi. In quest'ultimo caso, si dovrà fornire, per ciascuna spesa, la giustificazione della percentuale adottata per definire i costi da attribuire al programma di ricerca.

c) *Commesse interne* - Si intendono per commesse interne tutte ed esclusivamente le prestazioni effettuate da personale e/o da reparti dell'azienda diversi dagli addetti al programma di ricerca.

Dette prestazioni dovranno comunque essere documentate con l'emissione di appositi ordini scritti e numerati e/o attraverso l'apertura di apposite commesse, pure numerate. I costi delle varie voci di spesa saranno determinati con i criteri esposti ai punti *a*), *d*), *e*), *f*) e g) del presente allegato.

d) *Attrezzature, strumentazione, macchinari e impianti* - In questa voce verranno incluse attrezzature, strumentazione, macchinari e impianti acquistati da terzi per la realizzazione del programma di ricerca.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo saranno i seguenti:

le attrezzature, la strumentazione, i macchinari e gli impianti esistenti e già ammortizzati non sono computabili ai fini del finanziamento;

il costo delle attrezzature, della strumentazione, dei macchinari e impianti in corso di ammortamento o di nuovo acquisto, da utilizzare esclusivamente per il programma di ricerca sarà determinato, nel caso di beni in corso di ammortamento dalle risultanze contabili ufficiali (libro dei cespiti), nel caso di beni di nuovo acquisto in base alle fatture al netto di IVA più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. Il costo da imputare alla ricerca sarà individuato in ragione della quota d'uso per i periodi stabiliti di durata della ricerca stessa (per quota d'uso deve intendersi l'ammortamento fiscale riconosciuto per il bene in questione);

il costo, da calcolarsi con il sistema di cui al punto precedente, relativo ad attrezzature, strumentazione, macchinari e impianti il cui uso sia necessario ma non esclusivo per la realizzazione del programma, sarà ammesso al finanziamento in rapporto all'impiego effettivo per il programma di ricerca.

e) *Materiali* - In questa voce si comprendono le materie prime, i semilavorati, i particolari dal commercio, i materiali di consumo specifico e quelli durevoli impiegati dagli addetti per lo svolgimento del programma. I costi relativi, in caso di acquisto, saranno documentati con fattura e saranno calcolati in base al prezzo di fattura al netto di IVA più dazi doganali, trasporto e imballo, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, la loro individuazione sarà fatta risultare dai buoni di prelievo ed il loro costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

f) *Prestazioni di terzi* - Le consulenze e/o le commesse a terzi dovranno essere attribuite attraverso lettere di incarico o contratti. I relativi costi saranno documentati mediante fattura e saranno calcolati sulla base dell'ammontare delle fatture al netto di IVA.

g) *Missioni e viaggi* - Saranno compresi in questa voce solamente i costi effettivi liquidati (*trasporti, vitto, alloggio, diarie, etc.*). La pertinenza al programma di ricerca dovrà essere dimostrata mediante idonea documentazione da cui risulti inequivocabilmente la motivazione del viaggio o della missione.

h) *Recuperi* - Trattasi di introiti per la vendita o cessione a terzi di beni o servizi facenti parte del programma di ricerca e ammessi alle agevolazioni.

In caso di lavori di economia le spese sostenute saranno comprovate con estratti autentici delle scritture contabili (tenute in conformità alle normative vigenti in materia tributaria); per le imprese che non siano tenute a tali adempimenti saranno prodotti, unitamente alla perizia generale del direttore dei lavori, dettagliate analisi delle spese di manodopera e materiale per ogni singolo magistero eseguito o documenti equipollenti.

ALLEGATO 5

DATI RIASSUNTIVI DEL PROGRAMMA

e sintesi tabellare, con la suddivisione per anno solare dei lavori da eseguire (rilevamenti geologici, prospezioni geofisiche, sondaggi esterni o interni, scavi, etc.) e dei relativi costi (comprensivi di tutte le voci ammissibili a contributo).

ALLEGATO 6

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1) Certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

2) Certificato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale attestante il settore d'inquadramento;

3) Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove esista, in cui si afferma:

« di conoscere l'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300, concernente obblighi a carico dei titolari di benefici accordati dallo Stato, e di impegnarsi ad applicare e far applicare, nel periodo di attività agevolata, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona »;

« di avere, o non avere, ottenuto agevolazioni per lo stesso programma da altri organismi statali, internazionali, regionali, comunitari o esteri, o se sono state richieste (in caso positivo elencare le agevolazioni ottenute o richieste, con le relative percentuali di intervento) »;

« di impegnarsi, qualora ottenga il contributo, a non presentare richieste di agevolazioni, allo stesso titolo, su altre leggi nazionali »;

« di impegnarsi a comunicare immediatamente al Ministero la concessione di agevolazioni per lo stesso programma da parte di enti od organismi regionali, internazionali, comunitari o esteri, con le relative percentuali d'intervento »;

«di impegnarsi ad agevolare i controlli e le verifiche sull'esecuzione del programma e sulla documentazione delle spese connesse ogni qualvolta sia ritenuto necessario sia da parte del dirigente dell'ufficio minerario competente sia da parte dell'apposita commissione di cui all'articolo 5 della legge n. 246/1984;

«di impegnarsi a presentare, ad ogni richiesta di erogazione, un certificato, rilasciato dalla cancelleria del competente tribunale, dal quale risulti che la ditta non è in stato di fallimento o di liquidazione».

ALLEGATO 7

(Da redigere su carta intestata dell'azienda firmata dal legale rappresentante)

RAPPORTO TECNICO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI RICERCA E SVILUPPO DENOMINATO

NEL PERIODO DAL . . AL .

1) Risultati fondamentali del programma che sono stati raggiunti;

2) Elenco dei lavori svolti;

3) Confronto con i dati ed i tempi di previsione contenuti nel programma;

4) Valutazione sull'andamento del programma.

NOTE

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 752/1982, modificato ed integrato dall'art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, è il seguente:

«Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6 (e riguardanti le sostanze minerali di cui al secondo comma dell'art. 2) i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 70 per cento delle spese afferenti a:

a) studi e rilievi di dettaglio geominerari, topografici, geofisici e geochimici;

b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;

c) opere stradali, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca;

d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduzione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonché loro ampliamento e rammodernamento;

e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.

Le spese per le opere di cui al comma precedente sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca.

Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale.

L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonché la congruità delle spese sostenute.

Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario, o dai competenti organi delle regioni a statuto speciale.

I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, la erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 1, primo comma, della legge n. 752/1982 vedasi la nota all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 è il seguente:

«Art. 20. (*Determinazione del tasso di riferimento*). — Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20% a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

Ai fini del parere o della deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio si applica, nei casi di urgenza, l'art. 14 del R.D.L. 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni e integrazioni».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 vedasi la nota all'art. 4.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 246/1984 è il seguente:

«Fermo restando quanto previsto negli articoli 9, 12, 14, 15 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi.

L'erogazione a consuntivo di spese per gli articoli 9, 14, 15 e 17 è disposta dopo la verifica e il controllo eseguiti da una commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da un magistrato della Corte dei conti, da un dirigente amministrativo della Direzione generale delle miniere, da due dirigenti tecnici del Corpo delle miniere e da un esperto.

Gli oneri di funzionamento delle commissioni sono a carico dei richiedenti l'agevolazione».

(*Omissis*).

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 246/1984 vedasi nota all'art. 7.

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 752/1982 è il seguente:

«Qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro, sono determinati il piano e le modalità di recupero del contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore e di cessione della concessione stessa.

La data effettiva d'inizio delle attività di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorità mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza.

Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data iniziale dell'attività di produzione. Gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta.

Il concessionario che non provvede al pagamento secondo le modalità stabilite nel decreto di concessione del contributo può essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione ».

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 752/1982 è il seguente:

« Il pagamento di cui all'art. 10, quarto comma, è sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori autorizzata ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, nonché, nel caso in cui le attività di coltivazione diano luogo a perdite di gestione, ai sensi del successivo art. 15 ».

Nota all'allegato 1:

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 752/1982 vedasi nota all'art. 1 del dispositivo.

— Il testo del comma quarto dell'art. 3 della legge n. 246/1984 corrisponde all'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 752/1982 (vedi nota all'art. 1 del dispositivo).

Nota all'ellegato 6:

— Il testo dell'art. 36 della legge n. 300/1970 è il seguente:

« Art. 36. (*Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche*). — Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario e appaltatore di applicare e di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni ».

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 246/1984 vedasi nota all'art. 7 del dispositivo.

(1534)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1984.

Procedure e modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, relativo alla concessione di contributi per il ripianamento delle perdite di gestione di miniere individuate dal CIPI e mantenute in fase produttiva o riattivate;

Vista la legge 15 giugno 1984, n. 246, che al titolo II modifica ed integra la predetta legge;

Visto il punto 7 della delibera del CIPE dell'8 giugno 1983;

Visto l'art. 5, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246, il quale dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi anzidetti;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione della domanda

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, il titolare della concessione per i minerali individuati al punto 2 della delibera del CIPE in data 8 giugno 1983 che intende assumere l'incarico di mantenere in produzione o riattivare la miniera o l'unità mineraria in perdita di gestione, deve presentare apposita istanza, in quattro copie, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, tramite l'ufficio minerario, statale o regionale, territorialmente competente.

La domanda, redatta secondo lo schema dell'allegato 1 al presente decreto, deve essere corredata della documentazione, delle dichiarazioni e delle notizie previste negli allegati 2, 3, 4 e 5.

L'ufficio minerario suddetto trasmette immediatamente alla Direzione generale delle miniere due copie della domanda con i relativi allegati e successivamente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda medesima, invia un dettagliato rapporto con il proprio motivato parere.

Se la miniera o l'unità mineraria per la quale si richiede il contributo ricade nel territorio di una delle regioni a statuto speciale o provincie autonome, l'ufficio minerario provvede inoltre a trasmettere copia dell'istanza e del successivo rapporto al competente organo regionale o provinciale.

Art. 2.

Autorizzazione del CIPI

Completata l'istruttoria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove ritenga che ricorrano le condizioni previste dalla legge e sentita la regione interessata, sottopone la domanda all'esame del CIPI per la necessaria approvazione.

Nella delibera autorizzatoria il CIPI determina la decorrenza e la durata dell'intervento agevolativo, i livelli produttivi di massima e l'impegno finanziario presunto.

Art. 3.

Provvedimento di concessione

Il contributo è concesso, sulla base delle determinazioni del CIPI, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

Modifiche o cessazione del provvedimento

Per gli eventuali interventi previsti al quinto comma del punto 7 della delibera del CIPE dell'8 giugno 1983, il soggetto beneficiario, entro i termini indicati nel decreto di concessione, deve inoltrare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tramite l'ufficio minerario territorialmente competente;

una relazione sull'attività di coltivazione svolta dalla data di decorrenza dell'agevolazione con l'indicazione dei livelli produttivi raggiunti e il relativo conto economico preconsuntivo;

una relazione sull'attività di coltivazione che si prevede di effettuare nel restante periodo dell'esercizio agevolato ed il relativo conto economico di previsione.

Art. 5.

Obbligo di comunicazione

Non appena il disavanzo economico della miniera, nel corso dell'esercizio ammesso a contributo, raggiunge il 70 per cento del disavanzo complessivo presunto indicato nel decreto di concessione, deve esserne data immediata comunicazione alla Direzione generale delle miniere mediante lettera raccomandata firmata dal legale rappresentante della società o ditta beneficiaria, congiuntamente al presidente del collegio sindacale qualora ne ricorra la presenza.

In caso di mancata o ritardata comunicazione del dato di cui al comma precedente, il contributo da erogare al termine dell'esercizio agevolato non potrà in alcun caso superare l'importo indicato nel decreto di concessione.

Art. 6.

Richiesta di liquidazione

La domanda di liquidazione del contributo deve essere inoltrata dal soggetto beneficiario al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, entro il 30 giugno dello anno successivo a quello dell'esercizio autorizzato, e deve essere corredata:

1) di una relazione sull'attività di coltivazione svolta e sui risultati conseguiti;

2) del conto economico a consuntivo del periodo ammesso a contributo, redatto secondo il modello previsto nell'ultimo comma dell'art. 15 della legge numero 752/1982, con allegata dichiarazione del legale rappresentante, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove sussista, attestante che i dati economici attengono effettivamente ed esclusivamente all'attività di coltivazione oggetto del contributo.

Art. 7.

Controlli

L'erogazione del contributo è subordinata alle risultanze delle verifiche e dei controlli da parte della commissione di cui all'art. 5 della legge 15 giugno 1984, n. 246.

La commissione verifica che i lavori di coltivazione, per il periodo ammesso a contributo, sono stati effettivamente svolti, accerta che i livelli produttivi fissati dal CIPI e riportati nel decreto di concessione del contributo sono stati rispettati e controlla la documentazione contabile, in originale o in copia autentica notarile, valutando la congruità dei costi e dei ricavi.

A conclusione delle verifiche e dei controlli, la commissione, entro il termine indicato nel decreto della sua costituzione, rimette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato circostanziata relazione con la quale, dopo aver riferito sulle modalità seguite, si pronuncia sull'entità del contributo liquidabile.

Art. 8.

Provvedimento di liquidazione

La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base della relazione della commissione di cui al precedente art. 7 e nei limiti delle disponibilità di cassa nell'apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 9.

Restituzione di quanto non dovuto

Qualora, per qualsiasi causa, risulti che il contributo erogato debba essere restituito in tutto o in parte, il titolare del provvedimento agevolativo è tenuto al rimborso di quanto non dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta ministeriale, salvo proroga accordata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su motivata richiesta.

Sulla somma da restituire si applica un interesse, decorrente dalla data del decreto di liquidazione, pari al tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data del decreto medesimo.

La somma restituita affluirà al capo 18, capitolo 3600, del bilancio dell'entrata dello Stato.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 60

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA DI CONTRIBUTO
(ex art. 15 della legge n. 752/1982)

(Data) . . . .

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - Via Molise n. 2 - ROMA

La (Il) sottoscritt . . . . (ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa codice fiscale) titolare della concessione mineraria denominata . . . . in comune di . . . . provincia di . . . . rilasciato con decreto ministeriale (D.D. o D.R.) . . . . per anni . . . scadenza il . . . . . . per i minerali di . . . . intendendo proseguire la gestione della miniera.

Chiede

ai sensi dell'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 la concessione di un contributo per il mantenimento in fase produttiva della predetta miniera la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione.

Alla presente domanda si uniscono i seguenti allegati:

1) notizie sull'Azienda;

2) conto economico di previsione, secondo il modello di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della legge n. 752/82;

3) relazione tecnico-economico-finanziaria.

Si accludono, inoltre, i certificati e le dichiarazioni richiesti.

Firma

. . . .

ALLEGATO 2

NOTIZIE SULL'AZIENDA

a) *In generale.*

Capitale sociale e sua ripartizione;

Stato patrimoniale e conti economici riferiti agli ultimi tre esercizi con allegato, ove ne ricorrano le circostanze, le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale;

Principali partecipazioni della richiedente (valori delle partecipazioni e settori di attività delle collegate);

Notizie in generale sull'attività nel settore minerario (attività di ricerca, coltivazione e lavorazione di minerali con indicazioni sulla produzione e la vendita negli ultimi tre anni, immobilizzazioni tecniche, localizzazione dei titoli minerari, etc.);

Organizzazione e struttura dell'Azienda nel campo minerario (personale in forza negli ultimi tre esercizi: dirigenti, impiegati, operai, etc.);

Programmi aziendali (investimenti in corso e previsti a breve);

b) *Relative alla miniera oggetto della richiesta.*

Immobilizzazioni tecniche (precisando se sono state eseguite rivalutazioni) e fondo ammortamento;

Conto economico degli ultimi tre sercizi;

Produzione e vendita dei minerali (dati annuali riferiti all'ultimo triennio);

Occupazione (personale in forza negli ultimi tre esercizi: dirigenti, impiegati, operai, etc.).

ALLEGATO 3

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Direzione generale delle miniere

MODELLO TIPO DI CONTO ECONOMICO
(art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752)

Miniera denominata: . . . . in comune di: . . . . . provincia: .
Società titolare: . . . .

Anno: . . . . .

	Lire	%
A) Ricavi da attività mineraria		
1) Vendite	. . . .	. . . .
2) Cessioni interne	. . . .	. . . .
3) Rimanenze finali — prodotti finiti	. . . .	. . . .
semilavorati	. . . .	. . . .
materiali di consumo	. . . .	. . . .
4) Altri proventi	. . . .	. . . .
Totale *A*) . . .	. . . .	100
B) Ricavi da altre attività	. . . .	
C) *Costi da attività mineraria*		
*C*1) Costi di produzione		
5) esistenze iniziali — prodotti finiti	. . . .	. . . .
semilavorati	. . . .	. . . .
materiali di consumo	. . . .	. . . .
6) personale addetto	. . . .	. . . .
7) Acquisti energia elettrica, combustibili	. . . .	. . . .
8) Acquisti materiali di consumo	. . . .	. . . .
9) Manutenzione e riparazione	. . . .	. . . .
10) Cessioni interne	. . . .	. . . .
11) Prestazioni e servizi di terzi	. . . .	. . . .
12) Altri costi di produzione	. . . .	. . . .
Totale *C*1) . . .	. . . .	. . . .
*C*2) Costi generali		
13) Personale addetto	. . . .	. . . .
14) Altri costi	. . . .	. . . .
Totale *C*2) . . .	. . . .	. . . .
Totale *C*) . . .	. . . .	100
D) Ammortamenti	. . . .	
Risultato netto della gestione (*A* — *C* — *D*). . . .	. . . .	
E) Oneri finanziari	. . . .	
F) Oneri fiscali	. . . .	
G) Oneri da altre attività	. . . .	

NOTE ESPLICATIVE

1) Ricavi da vendite dei prodotti ed eventuali sottoprodotti della singola miniera. Precisare qualità, quantità, tenori e prezzi unitari.
2) Ricavi da vendite a società del gruppo. Indicare le società e precisare come al punto 1.
3) Indicare la valutazione effettuata al prezzo di mercato alla data di chiusura dell'esercizio (31/12). Nel caso di rimanenze provenienti da esercizi precedenti, il valore sarà pari a quello iscritto nel bilancio precedente.
4) Proventi comunque derivanti dall'attività mineraria. Precisare origine, natura e ammontare.
5) La valutazione sarà effettuata in base ai valori iscritti in bilancio per l'anno precedente.
6) Fornire il numero dei dirigenti degli impiegati e degli operai con i relativi costi globali annui lordi.
7) Consumi energetici unicamente riferiti all'attività industriale. Specificare i consumi e i costi per singole voci (energia elettrica, carburanti, combustibili).
8) Specificare quantità e costi per categorie omogenee.
9) Specificare per voci omogenee.
10) Acquisti da Società del gruppo. Indicare le società e precisare tipi, qualità, quantità e costi unitari dei prodotti e dei materiali.
11) Specificare tipo e costo delle singole prestazioni o servizi e indicare i nominativi delle ditte.
12) Gli eventuali «altri costi di produzione» debbono essere attribuiti all'attività industriale della miniera. Specificare la natura e l'ammontare delle singole voci.
13) Costo del personale addetto ai servizi amministrativi, generali e vendite Fornire a parte il dettaglio del costo per dirigenti, impiegati e altri addetti.

Nel caso di costi da imputare a più miniere specificare la metodologia adottata per valutare la quota parte del costo da attribuire alla miniera oggetto della domanda ed evidenziarne a parte il valore.

14) Nel caso di spese generali da imputare a più miniere vale quanto indicato nel precedente punto 13 delle note esplicative.

D) Le quote degli ammortamenti devono essere calcolate con i coefficienti fiscalmente ammessi.

E) Precisare per provenienza, l'entità dei singoli oneri.

F) Specificare natura e ammontare dei diversi oneri corrisposti nell'anno (IRPEG, ILOR, IVA etc.) evidenziando gli oneri fiscali derivanti da accertamenti per gli anni pregressi.

G) Per «oneri da altre attività» devono intendersi eventuali oneri non derivanti dall'attività industriale della miniera.

AVVERTENZE

I dati esposti nel presente modello debbono riferirsi unicamente ai lavori di coltivazione, con esclusione di eventuali lavori di ricerca operativa o di ristrutturazione della miniera.

I dati e le notizie di dettaglio richiesti nelle note esplicative debbono essere trascritti su fogli a parte da allegare al presente modello.

Tutti gli elementi forniti sono strettamente riservati.

ALLEGATO 4

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICO-FINANZIARIA

La relazione deve fornire in dettaglio la metodologia adottata per pervenire al conto economico di cui all'allegato 3 e precisare i livelli di produzione e di occupazione. La relazione dovrà, peraltro, indicare le linee programmatiche, economiche e finanziarie, per il conseguimento del recupero economico.

Il richiedente deve fornire valutazioni sull'incidenza dei minerali prodotti nel sistema di approvvigionamento e sui prevedibili costi sociali derivanti dall'interruzione dell'attività della miniera.

La relazione deve illustrare lo stato della miniera e degli impianti, nonché l'entità delle riserve estraibili (certe e probabili) con relativi tenori.

ALLEGATO 5

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1) Certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

2) Certificato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale attestante il settore d'inquadramento;

3) Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove esista, in cui si afferma:

«di conoscere l'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300, concernente obblighi a carico dei titolari di benefici accordati dallo Stato, e di impegnarsi ad applicare e far applicare, nel periodo di attività agevolata, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona»;

«di avere, o non avere, ottenuto agevolazioni per lo stesso programma da altri organismi statali, internazionali, regionali, comunitari o esteri, o se sono state richieste (in caso positivo elencare le agevolazioni ottenute o richieste, con le relative percentuali di intervento)»;

«di impegnarsi, qualora ottenga il contributo, a non presentare richieste di agevolazioni, allo stesso titolo, su altre leggi nazionali»;

«di impegnarsi a comunicare immediatamente al Ministero la concessione di agevolazioni per lo stesso programma da parte di enti od organismi regionali, internazionali, comunitari o esteri, con le relative percentuali d'intervento»;

«di impegnarsi ad agevolare i controlli e le verifiche sull'esecuzione del programma e sulla documentazione delle spese connesse ogni qualvolta sia ritenuto necessario sia da parte del dirigente dell'ufficio minerario competente sia da parte dell'apposita commissione di cui all'art. 5 della legge n. 246/1984»;

«di impegnarsi a presentare, ad ogni richiesta di erogazione, un certificato, rilasciato dalla cancelleria del competente tribunale, dal quale risulti che la ditta non è in stato di fallimento o di liquidazione».

NOTE

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 752/1982, modificato ed integrato dall'art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, e il seguente:

«Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE di cui al secondo comma del precedente art. 2, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonché allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate nella summenzionata delibera, può eccezionalmente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione ai sensi del precedente art. 14. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera.

La delibera del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata. Il parere della regione deve esesere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Le perdite di gestione, esclusa la quota dovuta ad oneri finanziari, sono totalmente ripianate a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera.

Per l'anno 1984 la delibera del CIPI di cui al primo comma determina la decorrenza, anche retroattiva, del ripianamento, comunque non anteriore all'inizio dell'anno solare.

Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attività di coltivazione deliberata dal CIPI ai sensi del primo comma, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unità produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci ».

— Il testo del punto 2 della delibera del CIPE in data 8 giugno 1983: (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 giugno 1983), è il seguente:

« Tenendo conto dei risultati delle ricerche finora effettuate, del livello qualitativo e quantitativo delle coltivazioni all'interno e dell'incidenza delle diverse materie prime sul sistema di approvvigionamento dall'estero, possono individuarsi le sostanze minerali di rilevante interesse per il Paese nei seguenti minerali

Metalliferi:

a) non ferrosi: alluminio, antimonio, piombo, zinco, rame e associati, stagno, oro, terre rare;

b) associati alla siderurgia: ferro, manganese, molibdeno, tungsteno, titanio, zirconio, nichelio.

Non metalliferi:

piriti, sali potassici, fluorite, barite, fosfati, amianto a fibra lunga, caolino, argille refrattarie, talco.

Fonti di energia primaria:

carbone e lignite.

Il comitato procederà, secondo le modalità ed i termini previsti dal penultimo comma dell'art. 2 della legge n. 752/82, ad un'analisi sul grado di rilevanza per lo sviluppo del Paese delle sostanze minerali sopra indicate tenendo presente anche i risultati che potranno conseguirsi dalla ricerca di base ».

Nota all'art. 4:

— Il testo del punto 7, quinto comma, della delibera del CIPE in data 8 giugno 1983 è il seguente:

« In caso di forti variazioni del consuntivo rispetto alle previsioni, il CIPI dovrà procedere ad una nuova valutazione dei livelli produttivi e, indirettamente, degli oneri sostenibili da parte dello Stato, non escludendo ove la situazione la richieda, la possibilità di una dichiarazione da parte dello stesso comitato della cessazione dello stato di mantenimento della fase produttiva delle miniere ».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge numero 752/1982 vedasi la nota all'art. 1.

— Il modello è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 30 novembre 1984.

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 246/1984 vedasi la nota all'art. 7 del precedente decreto.

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 vedasi la nota all'art. 4 del precedente decreto.

Nota all'allegato 1:

— Per il testo dell'art. 15 della legge n. 752/1982 vedasi la nota all'art. 1 del decreto.

Nota all'allegato 5:

— Per il testo dell'art. 36 della legge n. 300/1970 vedasi la nota all'allegato 6 del precedente decreto.

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 246/1984 vedasi la nota all'art. 7 del precedente decreto.

(1535)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1984.

Procedure e modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, relativo alla concessione ed erogazione di contributi per il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di miniere individuate dal CIPI;

Vista la legge 15 giugno 1984, n. 246, che al titolo II modifica ed integra la predetta legge;

Visto il punto 8 della delibera del CIPE dell'8 giugno 1983;

Visto l'art. 5, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246, il quale dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi anzidetti;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione della domanda

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, il concessionario che intende assumere l'incarico di mantenere la miniera o l'unità mineraria in stato di potenziale coltivazione, deve presentare apposita domanda, in quattro copie, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, tramite l'ufficio minerario, statale o regionale, territorialmente competente.

La domanda, redatta secondo lo schema dell'allegato 1 al presente decreto, deve essere corredata della documentazione, delle dichiarazioni e delle notizie previste negli allegati 2, 3 e 4.

Gli uffici minerari suddetti trasmettono immediatamente alla Direzione generale delle miniere due copie della domanda con i relativi allegati e successivamente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda medesima, inviano un dettagliato rapporto con il proprio motivato parere.

Se la miniera o l'unità mineraria per la quale si richiede il mantenimento in stato di potenziale coltivazione ricade nel territorio di una delle regioni a statuto speciale o province autonome, l'ufficio minerario provvede inoltre a trasmettere copia della domanda e del successivo rapporto al competente organo regionale o provinciale.

Art. 2.

Autorizzazione del CIPI

Completata l'istruttoria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove ritenga che ricorrano le condizioni previste dalla legge e sentito il Consiglio superiore delle miniere nonché la regione interessata, sottopone la domanda all'esame del CIPI per la necessaria approvazione.

Nella delibera autorizzatoria il CIPI determina la decorrenza e la durata dell'intervento agevolativo, la quantità di manodopera necessaria e l'impegno finanziario presunto.

Art. 3.

Provvedimento di concessione dell'agevolazione

Il contributo è concesso, sulla base delle determinazioni del CIPI, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

Produzione

Il titolare della miniera o dell'unità il quale intenda effettuare, durante il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, una produzione limitata a quantitativi che non comportino un aumento della spesa complessiva, deve farne espressa richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale delle miniere — tramite l'ufficio minerario territorialmente competente.

La richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnico-economica che illustri i motivi per i quali si ritiene opportuna una limitata attività estrattiva e riporti in dettaglio le previsioni dei costi aggiuntivi e dei ricavi.

L'autorizzazione alla produzione è concessa con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel quale sono precisati i livelli produttivi di massima e le eventuali condizioni alle quali l'autorizzazione stessa è subordinata.

L'attività estrattiva può essere autorizzata con lo stesso provvedimento di concessione del contributo di cui al precedente art. 3.

Qualora, al termine dell'esercizio agevolato, risulti che i ricavi superano le spese addizionali afferenti all'attività di produzione, la differenza verrà detratta in sede di liquidazione del contributo spettante.

Art. 5.

Anticipazione

Con lo stesso provvedimento di concessione del contributo o con successivo decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, su domanda e previa presentazione di apposita ed idonea fidejussione, l'erogazione di una anticipazione in misura non superiore al trenta per cento del contributo annuo deliberato, da recuperare in sede di liquidazione a saldo del contributo spettante.

La fidejussione sarà pari all'importo dell'anticipazione maggiorato del quindici per cento e sarà prestata secondo le norme di legge.

Per le società controllate dall'E.N.I. o dall'I.R.I., è ammessa la fidejussione prestata dagli enti di appartenenza o da società finanziarie al cui capitale sociale gli enti stessi partecipano in misura non inferiore al 51%.

Art. 6.

Obblighi di comunicazione

Non appena le spese del mantenimento in stato di potenziale coltivazione, limitatamente alla manodopera ed ai materiali di acquisto e di consumo, raggiungono il settanta per cento del contributo annuo concesso, deve esserne data immediata comunicazione alla Direzione generale delle miniere e all'ufficio minerario competente, con lettera raccomandata firmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario congiuntamente al presidente del collegio sindacale ove ne ricorra la presenza.

In caso di mancata o ritardata comunicazione del dato di cui al comma precedente, il contributo da erogare al termine dell'esercizio agevolato non potrà in alcun caso superare l'importo annuo indicato nel decreto di concessione del contributo stesso, fermi restando i recuperi previsti nei precedenti articoli 4 e 5.

Il titolare del provvedimento agevolato è inoltre tenuto a comunicare alla Direzione generale delle miniere e all'ufficio minerario competente, nel corso dello esercizio agevolato, gli eventuali aumenti significativi delle spese ammesse a contributo.

Art. 7.

Richiesta di liquidazione

La domanda di liquidazione del contributo deve essere inoltrata dal titolare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale delle miniere — e deve essere corredata:

1) di una relazione sull'attività di manutenzione — ed eventualmente di coltivazione — svolta e sui risultati conseguiti;

2) del conto economico a consuntivo del periodo ammesso a contributo;

3) di un elenco delle fatture e degli altri titoli di pagamento, con l'indicazione, per ogni singola voce, dell'oggetto e dell'entità della spesa. In luogo dell'elenco o ad integrazione dello stesso, possono essere allegati elaborati meccanografici di contabilità industriale, purché contengano elementi idonei a determinare l'esatta natura ed imputazione delle spese.

Sia l'elenco che gli elaborati meccanografici devono riportare in calce la dichiarazione del legale rappresentante, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove esista, attestante che gli stessi si riferiscono effettivamente a spese sostenute per l'esecuzione dei lavori di manutenzione — ed eventualmente di coltivazione — ammessi a contributo.

Il richiedente deve tenere a disposizione della commissione di cui all'art. 5 della legge 15 giugno 1984, n. 246, per i previsti controlli, tutta la documentazione di spesa in originale o in copia autentica notarile.

Art. 8.
Controlli

L'erogazione del contributo è subordinata alle risultanze delle verifiche e dei controlli eseguiti dalla commissione di cui all'articolo 5 della legge n. 246/1984.

La commissione esamina lo stato generale della miniera, verifica che i lavori di manutenzione — ed eventualmente di coltivazione — sono stati effettivamente svolti nel periodo ammesso a contributo e controlla la documentazione contabile, in originale o in copia autentica notarile, valutando la congruità delle spese ed eventualmente dei ricavi.

A conclusione delle verifiche e dei controlli, la commissione, entro il termine indicato nel decreto della sua costituzione, rimette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una circostanziata relazione con la quale, dopo aver riferito sulle modalità seguite, si pronuncia sull'entità del contributo liquidabile.

Art. 9.
Provvedimento di liquidazione

La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della relazione della Commissione di cui al precedente art. 8 e nei limiti delle disponibilità di cassa nell'apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 10.
Restituzione di quanto non dovuto

Qualora, per qualsiasi causa, risulti che le somme erogate sia a titolo di contributo sia a titolo di anticipazione debbano essere restituite in tutto o in parte, il titolare del provvedimento agevolato è tenuto al rimborso di quanto non dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta ministeriale, salvo proroga accordata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su motivata richiesta.

Sulla somma da restituire si applica, in ogni caso, un interesse, decorrente dalla data del relativo decreto di liquidazione, pari al tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data del decreto di liquidazione medesimo.

Le somme restituite affluiranno al capo 18, capitolo 3600, del bilancio dell'entrata dello Stato.

Art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 62

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA DI CONTRIBUTO
(ex art. 14 della legge n. 752/1982)

(Data)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - Via Molise, 2 - ROMA

La (Il) sottoscritt . . . . (ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa codice fiscale) titolare della concessione mineraria denominata . . . . in comune di . . . provincia di . . . rilasciata con decreto ministeriale (D.D. o D.R.) . . . . . per anni . scadenza il . . . per minerali di . . . intendendo proseguire la gestione della miniera.

Chiede

ai sensi dell'art. 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, la concessione *di un contributo per il mantenimento in fase di potenziale* coltivazione della predetta miniera per il periodo . . .

n. 752, la conces
Chiede

inoltre ai sensi del settimo comma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246 che modifica e integra la legge 6 ottobre 1982, n 752, la concessione e la liquidazione-dell'anticipazione sui costi ammessi al contributo.

Si riserva di far pervenire idonea fideiussione per la liquidazione dell'anticipazione.

Alla presente domanda si uniscono i seguenti allegati:

1) notizie sull'Azienda;

2) relazione tecnico-economico-finanziaria con annesso conto di gestione.

Si accludono, inoltre, i certificati e le dichiarazioni richiesti.

Firma

. . . .

ALLEGATO 2

NOTIZIE SULL'AZIENDA

a) *In generale.*

Capitale sociale e sua ripartizione;

Stato patrimoniale e conti economici riferiti agli ultimi tre esercizi con allegato, ove ne ricorrano le circostanze, le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale;

Principali partecipazioni della richiedente (valori delle partecipazioni e settori di attività delle collegate);

Notizie in generale sull'attività nel settore minerario (attività di ricerca, di coltivazione e di lavorazione di minerali con indicazioni sulla produzione e la vendita negli ultimi tre anni, immobilizzazioni tecniche, localizzazione delle miniere, etc.);

b) *Relative alla miniera oggetto della richiesta.*

Immobilizzazioni tecniche (precisando se sono state eseguite rivalutazioni) e fondo ammortamento;

Conto economico degli ultimi tre esercizi;

Produzione e vendite dei minerali (dati annuali riferiti all'ultimo triennio);

Occupazione (personale in forza negli ultimi tre esercizi: dirigenti, impiegati, operai, etc.).

ALLEGATO 3

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA FINANZIARIA

La relazione deve illustrare in dettaglio lo stato della miniera e degli impianti, con particolare riferimento alle riserve estraibili (certe e probabili con relativi tenori), e precisare i livelli di produzione e di occupazione negli ultimi tre esercizi. Inoltre devono essere precisati i rapporti con le iniziative industriali a valle del comparto, l'andamento economico negli ultimi tre anni e per l'esercizio in corso, l'andamento più recente dei prezzi del minerale prodotto e le previsioni a breve.

La relazione deve inoltre contenere il conto di previsione delle spese da sostenere per mantenere in stato di potenziale coltivazione la miniera, evidenziando il periodo cui le spese si riferiscono. Tali spese dovranno essere individuate qualitativamente per natura o oggetto e dovrà essere illustrata la metodologia adottata per pervenire al risultato globale di ogni singola voce.

Nel caso dell'occupazione, in particolare, dovrà essere fornita la retribuzione lorda, distintamente per operai, impiegati e dirigenti; per i materiali di consumo dovranno essere precisate le quantità, i prezzi medi unitari e le caratteristiche, nonché la loro destinazione.

ALLEGATO 4

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1) Certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

2) Certificato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale attestante il settore d'inquadramento;

3) Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove esista, in cui si afferma:

« di conoscere l'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente obblighi a carico dei titolari di benefici accordati dallo Stato, e di impegnarsi ad applicare e far applicare, nel periodo di attività agevolata, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona »;

« di avere, o non avere, ottenuto agevolazioni per lo stesso programma da altri organismi statali, internazionali, regionali, comunitari o esteri, o se sono state richieste (in caso positivo elencare le agevolazioni ottenute o richieste, con le relative percentuali di intervento) »;

« di impegnarsi, qualora ottenga il contributo, a non presentare richieste di agevolazioni, allo stesso titolo, su altre leggi nazionali »;

« di impegnarsi a comunicare immediatamente al Ministero la concessione di agevolazioni per lo stesso programma da parte di enti od organismi regionali, internazionali, comunitari o esteri, con le relative percentuali d'intervento »;

« di impegnarsi ad agevolare i controlli e le verifiche sulla esecuzione del programma e sulla documentazione delle spese connesse ogni qualvolta sia ritenuto necessario sia da parte del dirigente dell'ufficio minerario competente sia da parte dell'apposita commissione di cui all'art. 5 della legge n. 246/1984;

« di impegnarsi a presentare, ad ogni richiesta di erogazione, un certificato, rilasciato dalla cancelleria del competente tribunale, dal quale risulti che la ditta non è in stato di fallimento o di liquidazione ».

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 14 della legge n. 752/1982, modificato ed integrato dall'art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, è il seguente:

« Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Nella delibera di cui al comma precedente, il CIPI determina la decorrenza dello stato di potenziale coltivazione, anche retroattiva e comunque non anteriore alla data di ricevimento della domanda del concessionario.

Nella domanda del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati i singoli minerali e miniere interessati nonché, per ciascuna miniera, le spese relative e la quantità di manodopera necessaria.

Durante il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare una produzione del minerale limitatamente a quei quantitativi che non comportino un aumento della spesa complessiva.

Le spese complessive sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addetto, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo e alla manodopera necessaria, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non sono in ogni caso rimborsati i maggiori costi necessari per la produzione autorizzata ai sensi del precedente secondo comma.

L'attività di cui ai commi precedenti è svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, la erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo annuo deliberato.

Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI può deliberare la cessazione del mantenimento in stato di potenziale coltivazione ».

Nota all'art. 7 e all'art. 8:

Per il testo dell'art. 5 della legge n. 246/1984: vedasi la nota all'art. 7 del primo decreto qui pubblicato sulla applicazione della legge n. 752/1982.

Nota all'art. 10:

Per il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 vedasi la nota all'art. 4 del primo decreto qui pubblicato sulla applicazione della legge n. 752/1982.

Nota all'allegato 1:

— Per il testo dell'art. 14 della legge n. 752/1982 vedasi la nota all'art. 1 del decreto.

— Il settimo comma dell'art. 3 della legge n. 246/1984 è inserito nel testo dell'art. 14 della legge n. 752/1982 (vedasi nota all'art. 1 del decreto).

Nota all'allegato 4:

— Per il testo dell'art. 36 della legge n. 300/1970 vedasi la nota all'allegato 6 del primo decreto qui pubblicato sull'applicazione della legge n. 752/1982.

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 246/1984 vedasi la nota all'art. 7 del primo decreto qui pubblicato sulla applicazione della legge n. 752/1982.

(1536)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1984.

Procedure e modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art. 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, quale modificato dall'art. 3, ultimo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246, relativo alla concessione ed erogazione delle agevolazioni per programmi di ricerca all'estero;

Visto l'art. 5, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246, nel quale si prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto le procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione della domanda

Le società controllate dall'ENI o dall'IRI devono presentare domanda per l'ottenimento del contributo di cui all'art. 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale delle miniere, in duplice esemplare.

La domanda, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 1 al presente decreto, deve essere corredata della delega degli enti di appartenenza, del progetto tecnico-economico, delle notizie, delle dichiarazioni e dei documenti indicati negli alegati 2, 3 e 4.

Art. 2.

Provvedimento di concessione del contributo

Il contributo, previa delibera autorizzatoria del CIPES, è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Il decreto indica la denominazione del programma, i minerali oggetto della ricerca, la durata dei lavori, i preventivi di massima delle spese ammissibili a contributo nonché la data di inizio e la percentuale dell'intervento agevolativo.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle sostenute da data non anteriore a quella della domanda.

Art. 3.

Obbligo di relazione

Entro il 28 febbraio di ciascun anno, la Società beneficiaria del contributo deve trasmettere al Ministero una relazione tecnico-economica sull'attività di ricerca eseguita nell'anno precedente, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 5 al presente decreto.

Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di durata del programma, ovvero dalla conclusione anticipata della ricerca, la Società deve presentare al Ministero:

una relazione tecnica sui lavori svolti e sui risultati ottenuti;

un rendiconto contabile riepilogativo delle spese e dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 4.

Anticipazione

Con lo stesso provvedimento di concessione del contributo o con successivo decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, su domanda e previa presentazione di idonea fidejussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiori al venti per cento delle quote annue del contributo, da recuperare con la stessa percentuale in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori.

La garanzia fidejussoria sarà pari all'importo dell'anticipazione maggiorato del quindici per cento e sarà prestata secondo le norme di legge.

E' ammessa la fidejussione prestata dagli Enti di appartenenza o da Società finanziarie al cui capitale sociale gli Enti stessi partecipano in misura non inferiore al cinquantuno per cento.

Qualora le spese effettivamente sostenute entro il 31 dicembre comportino un contributo per l'anno inferiore all'anticipazione erogata, il beneficiario deve rimborsare la differenza entro il 15 gennaio successivo con la maggiorazione di un interesse, decorrente dalla data del provvedimento di erogazione dell'anticipazione pari al tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data del provvedimento.

A richiesta del beneficiario, l'importo della garanzia può essere di volta in volta ridotto in proporzione al totale dell'anticipazione ancora da recuperare.

Art. 5.

Revoca del provvedimento di concessione o cessazione dell'erogazione del contributo

L'interruzione dei lavori, che comporti l'abbandono del progetto di ricerca ammesso al contributo, deve essere preventivamente autorizzata dal Ministro, sentito il Consiglio superiore delle miniere: in tal caso il Ministro dispone la cessazione dell'erogazione del contributo a decorrere dalla data di interruzione.

Qualora l'autorizzazione di cui al comma precedente non venga richiesta o non sia accordata, il Ministro dispone la revoca del provvedimento di concessione ed il soggetto beneficiario entro il termine fissato nella richiesta ministeriale, è tenuto a rimborsare le aliquote di contributo già percepite, ciascuna maggiorata di un interesse, decorrente dalla data del provvedimento di erogazione, pari al tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla stessa data del provvedimento.

Art. 6.

Variazione del programma

Variazioni al programma proposte dal soggetto beneficiario con apposita relazione tecnica illustrativa, possono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nel caso che i risultati già conseguiti evidenziano l'inutilità della prosecuzione della ricerca, il Ministro dispone con provvedimento motivato, sentita la società ed il Consiglio superiore delle miniere, la cessazione dell'erogazione del contributo a partire dalla data del decreto medesimo.

Art. 7.

Richiesta di liquidazione

La società titolare del contributo può presentare domanda di liquidazione a stati di avanzamento semestrali dei lavori.

Alla richiesta di liquidazione devono essere allegati:

1) un rendiconto contabile conforme all'allegato 3 al presente decreto;

2) un elenco delle fatture e degli altri titoli di pagamento, con l'indicazione per ciascuno di essi dell'oggetto della spesa, raggruppati secondo le classificazioni riportate nello stesso allegato 3. In luogo dell'elenco o ad integrazione dello stesso, possono essere allegati anche elaborati meccanografici di contabilità industriale, purché contengano elementi idonei a determinare l'esatta natura ed imputazione delle spese.

Sia l'elenco che gli elaborati meccanografici devono riportare in calce la dichiarazione del legale rappresentante della società, controfirmata dal presidente del collegio sindacale attestante che gli stessi si riferiscono effettivamente a spese sostenute per l'esecuzione del programma agevolato.

La società deve tenere a disposizione della commissione di cui all'art. 5 della legge n. 246/1984, per i previsti controlli, tutta la documentazione di spesa, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 8.

Controlli

Le erogazioni del contributo a stati di avanzamento dei lavori e a consuntivo sono subordinate alle risultanze delle verifiche e controlli da parte della commissione di cui all'art. 5 della legge n. 246/1984.

La commissione accerta che i lavori, le opere e gli impianti, oggetto della richiesta di liquidazione, sono stati effettivamente realizzati, che gli stessi sono corrispondenti al piano tecnico-finanziario del progetto di ricerca approvato e che le relative spese sono congrue, curando il controllo delle fatture e degli altri titoli di spesa.

La commissione accerta inoltre l'efficienza e la funzionalità dei macchinari e degli impianti già installati e collaudati.

A conclusione degli accertamenti e controlli, la commissione, entro il termine indicato nel decreto della sua costituzione, rimette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato circostanziata relazione, con la quale, dopo aver riferito sulle modalità seguite, si pronuncia sull'entità delle spese riconosciute ammissibili a contributo.

Art. 9.

Provvedimento di liquidazione

Il provvedimento di liquidazione del contributo spettante è emesso sulla base della relazione della Commissione di cui al precedente art. 8 e nei limiti delle disponibilità di cassa nell'apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 10.

Restituzione di quanto non dovuto

Qualora, per qualsiasi causa, risulti che il contributo erogato debba essere restituito in tutto o in parte, il titolare del provvedimento agevolativo è tenuto al rimborso di quanto non dovuto con la maggiorazione e le modalità di cui al secondo comma del precedente art. 5.

Art. 11.

Versamento delle somme restituite

Le somme restituite di cui al precedente articolo 10 affluiranno al capo 18 cap. 3600 del bilancio dell'entrata dello Stato.

Art. 12.

Recupero dei contributi

Se la ricerca si conclude con esito positivo e dà luogo ad attività di produzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina le modalità di recupero dei contributi erogati, come disposto dall'articolo 10 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

I contributi da recuperare sono quelli relativi alla parte del programma di ricerca agevolato che si è conclusa con il rinvenimento produttivo.

Il recupero del contributo è sospeso, su motivata richiesta della Società interessata, nel caso di sospensione dei lavori nonché nel caso in cui l'attività di coltivazione dia luogo a perdite di gestione, calcolate al netto degli oneri finanziari.

Art. 13.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 153

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA DI CONTRIBUTO
(ex art. 17 della legge n. 752/82)

(Data) . . . .

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - Via Molise, 2 - ROMA.

La sottoscritta società . . . . (ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa, codice fiscale), nel comunicare che ha in corso o intende dar corso ad un programma di ricerca operativa in . . . . . . tramite la società . . . . . . al cui capitale sociale la sottoscritta partecipa al . . . per cento (ovvero precisare eventuale altra forma di partecipazione), come è riportato nell'allegato 2 sottoscritto dal legale rappresentante e dal Presidente del collegio sindacale.

Chiede

ai sensi dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, la concessione di un contributo a fronte del suddetto progetto di ricerca comportante una spesa totale preventivata di lire . . . . con inizio il . . . . . e termine il . . . . . .

Fa presente che la spesa prevista si ripartisce in lire . . . per il 1984, in lire . . . per il 1985 e in lire . . . per il 1986.

Chiede (*)

ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246, la concessione di anticipazioni nella misura prevista da detto comma sulle spese ammissibili a contributo.

Alla presente domanda si uniscono i seguenti allegati:

1) delega ENI o IRI;

2) notizie sull'Azienda e suoi collegamenti con la Società operatrice;

3) programma di ricerca.

Si accludono, inoltre, i documenti e le dichiarazioni richiesti.

Firma

. . . .

(*) Valido soltanto se si richiedono le anticipazioni.

ALLEGATO 2

NOTIZIE IN GENERALE

a) *Con riferimento alla società che effettua la ricerca:*

Capitale sociale e sua ripartizione;

Sede legale e amministrativa;

Collegamenti e rapporti di dipendenza con la società titolare della domanda;

Percentuali di compartecipazione per il programma in oggetto (Joint Venture, etc.).

b) *Con riferimento alla società che presenta domanda di contributo*:

Notizie in generale sull'attività di ricerca mineraria all'estero conclusa negli ultimi anni e/o in corso;

Notizie sui risultati ottenuti in dette ricerche;

Spese di ricerca mineraria all'estero sopportate nell'ultimo triennio.

ALLEGATO 3

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA

— Titolo del programma di ricerca;

— Localizzazione dell'area della ricerca;

— Carte topografiche e allegati grafici vari con l'indicazione dei lavori minerari;

— Contratti, concessioni governative, diritti minerari;

— Notizie storiche, geologia regionale e locale, lavori eseguiti;

— Problemi che la ricerca intende affrontare (trattare con ampiezza evidenziando gli elementi di base attraverso i quali è possibile individuare gli obiettivi da conseguire);

— Rappresentazione del programma sotto forma di diagramma temporale;

— Data di inizio del programma;

— Data prevista di fine programma;

— Spese per il programma di ricerca ripartite nel modo seguente:

1ª *Classificazione*:

a) costo del personale addetto alla ricerca;

b) spese direzione tecnica;

c) commesse;

d) attrezzature, strumentazione, macchinari e impianti;

e) altri materiali;

f) missioni e viaggi;

g) altri (specificare).

2ª *Classificazione*:

a) acquisizione di partecipazioni in attività di ricerca già istituite;

b) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico di dettaglio;

c) altri lavori di ricerca operativa;

d) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento della attività di ricerca mineraria.

Le spese di cui sopra sono ammissibili al contributo nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca; qualora la ricerca in questione abbia comportato l'acquisto di attrezzature, di strumentazione, di macchinari e impianti ammortizzabili in più esercizi e da utilizzare esclusivamente per il programma di ricerca, il costo da evidenziare è quello relativo allo ammortamento fiscalmente ammesso.

Il costo relativo delle attrezzature, della strumentazione, dei macchinari e degli impianti il cui uso sia necessario ma non esclusivo per la realizzazione del programma di ricerca, sarà ammesso al contributo in rapporto all'impiego effettivo per la ricerca agevolata.

Sono escluse le spese generali con eccezione di quelle relative alla direzione tecnica e amministrativa della ricerca.

I costi per la realizzazione del programma di ricerca devono essere espressi in lire italiane; per la conversione di detta moneta si deve ricorrere alla media dei cambi indicati dall'Ufficio italiano dei cambi nel periodo per il quale si richiede l'erogazione del contributo.

ALLEGATO 4

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

— *Certificato di vigenza della società che effettua la ricerca* all'estero;

— Dichiarazione del legale rappresentante della società che presenta la domanda di agevolazione, controfirmata dal presidente del collegio sindacale, con cui si afferma:

« di avere, o non avere, richiesto o ottenuto agevolazioni per lo stesso programma da altre leggi nazionali o da enti o organismi internazionali, comunitari o esteri »;

« di impegnarsi a comunicare alla Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la concessione di agevolazioni, da parte di enti o organismi internazionali, comunitari o esteri, nonché a fornire tutte le informazioni volte a consentire al Ministero stesso le necessarie valutazioni sui limiti consentibili per il cumulo delle agevolazioni »;

« di impegnarsi a non presentare richieste, qualora ottenga il contributo di cui all'art. 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 di agevolazioni su altre leggi nazionali »;

« di impegnarsi ad agevolare i controlli e le verifiche sulla esecuzione del programma e sulla documentazione delle spese da parte della Commissione nominata con decreto del Ministro dell'*industria, del commercio e dell'artigianato* ».

ALLEGATO 5

(Da redigere su carta intestata dell'azienda
e firmata dal legale rappresentante)

RAPPORTO TECNICO

sullo stato di avanzamento del programma di ricerca all'estero denominato . . . . . . nel periodo dal . . . . al . . . .

1) Risultati fondamentali del programma che sono stati raggiunti;

2) Elenco delle attività svolte;

3) Confronti con i dati ed i tempi di previsione contenuti nel programma;

4) Valutazione dell'andamento del programma.

NOTE

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 752/1982 modificato ed integrato dall'art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, è il seguente:

« Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3,

comma terzo, punto *b*), possono essere concessi all'ENI e, per le materie prime di interesse siderurgico, all'IRI contributi in misura pari al 70 per cento delle spese sotenute all'estero anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istituite per:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico di dettaglio;

b) lavori di ricerca operativa;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento della attività di ricerca mineraria.

I contributi sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), tenuto conto di eventuali finanziamenti concessi da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

La Direzione generale delle miniere controlla la rispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario nonché la congruità delle spese sostenute.

I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori ».

Nota all'art. 4 e all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 vedasi la nota all'art. 4 del primo decreto qui pubblicato sulla applicazione della legge n. 752/1982.

Nota all'art. 7 e all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 246/1984 vedasi la nota all'art. 7 del primo decreto qui pubblicato sulla applicazione della legge n. 752/1982.

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 10 della legge n. 752/1982 vedasi la nota all'art. 12 del primo decreto qui pubblicato sulla applicazione della legge n. 752/1982.

Nota allegato 1:

— Per il testo dell'art. 17 della legge n. 752/1982 vedasi la nota all'art. 1 del decreto.

— Il testo dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge n. 246/1984 è inserito nel testo dell'art. 17 della legge n. 752/1982 (vedasi la nota all'art. 1 del decreto).

Nota all'allegato 4:

— Per il testo dell'art. 17 della legge n. 752/1982 vedasi la nota all'art. 1 del decreto.

(1537)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.